

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1)

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "IO STO CON...- ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE", con sede in Bologna (Bo), nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 e successive modificazioni.

Al momento della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) la precedente locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" sarà sostituita da "ENTE DEL TERZO SETTORE" (ETS).

Successivamente alla avvenuta iscrizione al R.U.N.T.S., l'Associazione è tenuta a menzionare detta qualifica in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, nonché nella denominazione.

1.2. Possono essere istituiti, trasferiti e soppressi, in Italia ed all'estero, centri, sezioni e sedi secondarie, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne determina l'ordinamento e le norme di funzionamento. Possono essere istituiti anche speciali Comitati.

Art. 2)

2.1. Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con l'Associazione è la sede legale.

Art. 3)

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II

SCOPO ISTITUZIONALE - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - PATRIMONIO

Art. 4)

4.1. L'Associazione è un ente privato senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti in:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 122, e successive modificazioni.

Promuove interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la mobilità, l'accessibilità, la non discriminazione, la non violenza, la parità di genere, la salute e le tutela dei diritti delle persone con particolare riferimento alle persone con disabilità permanente o temporanea o fragilità in genere.

L'obiettivo è prevenire, eliminare o comunque ridurre le condizioni di svantaggio derivanti da disabilità permanente o temporanea in genere, ivi compresi i bisogni e i disagi individuali e familiari, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non completa autonomia

4.2. L'Associazione ha come obiettivo primario quello di operare nel settore della mobilità, intesa in senso ampio, collegata alle disabilità ed alle fasce deboli della collettività, con particolare riguardo ai bambini, agli anziani ed alle persone afflitte da disabilità o da problemi motori, anche temporanei. Tale obiettivo viene realizzato essenzialmente attraverso la donazione di supporti e/o piattaforme appositamente studiati e realizzati per consentire a mezzi di trasporto o comunque di trasferimento persone di poter essere parimenti utilizzabili anche da coloro che siano affetti dai suddetti deficit motori.

4.3. L'Associazione, in maniera subordinata al raggiungimento dell'obiettivo primario di cui sopra, può promuovere lo studio dei problemi di carattere tecnico, tecnologico, sociologico, scientifico, economico e giuridico relativi alla mobilità delle persone che, per

motivi di età (infanzia e terza età) e/o psicofisici, hanno disabilità permanenti o temporanee o, comunque, problemi nella mobilità anche nell'ambito degli ambienti domestici, degli ambienti di scuola o di lavoro o degli ambienti pubblici.

L'Associazione, altresì, può promuovere lo sviluppo dell'informazione, ad ogni livello, sulle problematiche connesse o, comunque, relative alla mobilità ed alle metodologie, anche sanitarie, connesse a questa tematica, con particolare riguardo al problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Essa potrà organizzare e gestire, anche attraverso convegni e webinar online, attività di carattere culturale con finalità ricreativa, sportiva ed educativa ivi compresa la formazione e la sensibilizzazione delle persone, con particolare riferimento alle nuove generazioni, alle tematiche dello sviluppo sostenibile, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la prevenzione del bullismo e della violenza, il contrasto alla povertà educativa, la promozione di valori, quali la parità di genere e l'inclusione sociale.

L'Associazione potrà altresì organizzare e gestire attività finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente, alla sua riqualificazione e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Tra le finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza, l'Associazione si propone, inoltre, di supportare - mediante donazioni, elargizioni, sostegno a distanza e supporto di qualsivoglia natura a soggetti che ne necessitino - anche la diffusione di apparati di defibrillazione, di prevenzione di patologie connesse e simili, nonché di supporti e piattaforme appositamente studiate e modificate in funzione delle diverse disabilità. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale di cui sopra, ad eccezione di quelle rispetto ad esse secondarie e strumentali, tenendo conto delle disposizioni in materia. La individuazione delle attività diverse sarà operata dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità alle finalità e scopi statutari.

Le attività di cui sopra, possono svolgersi a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

4.4. Con queste finalità, l'Associazione potrà:

a) fornire - a titolo assolutamente gratuito - ausili per la mobilità di singole persone o di gruppi di persone, previa verifica che tali elargizioni rispondano ai fini dell'Associazione beneficiando persone o gruppi affetti da difficoltà nella mobilità;

b) realizzare e consegnare opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia in favore di Amministrazioni locali sia in favore di Enti privati e/o singoli nuclei familiari;

c) realizzare, con propri mezzi e con il supporto dei Soci Volontari, servizi di trasporto che permettano a singole persone e/o a gruppi di persone affette da problemi motori - per qualsiasi causa - di raggiungere centri sociali, enti di assistenza sanitaria, luoghi d'incontro collettivo e di svago e/o altre destinazioni utili o necessarie per un migliore sviluppo della persona.

4.5. Con le medesime finalità, l'Associazione si propone altresì di:

a) tutelare gli interessi dei soggetti che, a qualsivoglia titolo, operano nel settore della mobilità, anche svolgendo

azioni nei confronti di Autorità, Enti, Organizzazioni, Associazioni, sia nazionali che esteri;

b) promuovere, sia direttamente sia indirettamente, tutte quelle iniziative idonee a diffondere, a livello sia locale sia nazionale ed internazionale, la conoscenza delle problematiche connesse con la mobilità, e favorire in ogni modo la progettazione e lo sviluppo di programmi di ricerca intesi a meglio definire i diversi aspetti della mobilità ed a individuare soluzioni e sistemi ancora più efficaci;

c) svolgere attività di collegamento e collaborazione con le Istituzioni, Enti, anche di ricerca, gli operatori - sia pubblici che privati - operanti nel settore della mobilità sociale, allo scopo di agevolare la risoluzione di problemi e di questioni loro connesse, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di pubblicazioni e la organizzazione di incontri sul tema;

d) stipulare accordi, convenzioni e contratti, partecipare a consorzi, ad altre associazioni o organizzazioni, ricevere donazioni e contributi di terzi ed intraprendere qualsiasi altra iniziativa nell'interesse dell'Associazione;

e) diventare un punto di riferimento per chiunque si occupi od intenda occuparsi di mobilità nel sociale offrendo, in vario modo ed a vario titolo, supporto, assistenza, consulenza, formazione, prodotti e soluzioni, e tenere i contatti con tutte le associazioni, anche internazionali, che si occupano dei problemi connessi alle disabilità, per coordinare con esse le attività e scambiare informazioni utili relative alle attività svolte dalle singole associazioni, anche attraverso l'addestramento degli operatori.

f) promuovere altre attività ed iniziative di inclusione, a carattere socio solidale, di aggregazione, sportive e culturali, anche attraverso forme di fund raising su portali web che potranno essere finanziate attraverso erogazioni con sms solidali e/o moneta elettronica e/o virtuale e/o forme cash back.

4.6. Allo scopo di realizzare gli obiettivi sopra indicati, l'Associazione si adopera per assistere, finanziare o collaborare con le organizzazioni, associazioni ed Enti, sia italiani che stranieri, pubblici o privati, che perseguano le stesse finalità, così come per promuovere la ricerca, la nascita, lo sviluppo e la diffusione di progetti aventi come oggetto la mobilità, la cultura e lo sviluppo sostenibile.

Art. 5)

5.1. Per l'attuazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fossero ritenute necessarie, utili e pertinenti, nel rispetto dei limiti della normativa vigente; accettare lasciti, donazioni e contribuzioni; stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura; stipulare polizze assicurative; stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati per l'esercizio della propria attività; produrre o far produrre materiale pubblicitario, informativo propagandistico; acquistare, vendere e permutare o affittare immobili, ed in generale, compiere ogni altra attività idonea a realizzare l'interesse della Associazione, dei Soci e di tutti coloro che partecipano alle attività sociali.

Art. 6)

6.1. Il patrimonio della Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni o comunque che vengano in proprietà della Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;

d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;

e) da sussidi ed erogazioni statali, regionali o di enti pubblici e privati;

f) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative od attività patrocinata, promosse e curate dalla Associazione o da altri in suo favore.

È fatto obbligo alla Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6.2. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere, un regolare inventario del patrimonio, da trascriversi su apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali.

6.3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dai proventi derivanti da manifestazioni di ogni tipo o partecipazioni ad esse, e dagli esiti di ricerche, lavori, studi e quant'altro commissionato da Istituzioni e dai terzi in genere;

c) dagli interessi attivi sui depositi, e dalle rendite o proventi di gestioni diverse;

d) dai contributi governativi o di Istituzioni, da fondi appositamente stanziati da Enti Statali od Internazionali, dai proventi straordinari di qualsiasi specie, che concorrono comunque ad incrementare l'attivo sociale.

6.4. Il patrimonio della Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus nell'osservanza del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

A decorrere dalla iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la presente disposizione è sostituita da quella di cui al successivo comma.

6.5. Ai fini di cui al comma 6.4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6.6. Ai sensi del precedente comma 6.5, si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti

entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Titolo III **SOCI**

Art. 7)

7.1. L'Associazione si compone di quattro categorie di Soci:

- a) Soci Fondatori - Ordinari
- b) Soci Onorari
- v) Soci Benemeriti e Sostenitori
- d) Soci Volontari.

7.2. Indipendentemente dalla tipologia di socio, l'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi di rappresentanza, secondo quanto stabilito dal presente Statuto Sociale, e dall'eventuale Regolamento Sociale o dal Codice Deontologico, così come ad astenersi dal porre in essere comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Art. 8)

8.1. Fanno parte della categoria dei Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche, enti, centri di ricerca, associazioni (anche di categoria) ed entità di vario genere - anche se sprovviste di personalità giuridica - sia italiane che straniere, che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione (i Fondatori) o coloro che, in data successiva alla fondazione, apportano un contributo significativo alla stessa, in termini di collaborazione personale, di attività, di impegno e di apporti. Questi ultimi sono cooptati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9)

9.1. Nella categoria dei Soci Onorari sono ammessi coloro, persone fisiche o giuridiche, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo culturale, scientifico, o dell'informazione nei settori di interesse o di attività dell'Associazione. Essi sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione, divenendo Soci Onorari. L'adesione alla Associazione da parte del Socio Onorario non comporta il versamento di alcuna quota sociale.

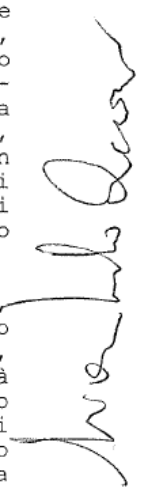
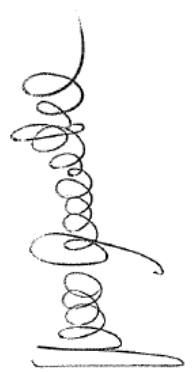
Art. 10)

10.1. Sono Soci Benemeriti-Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, enti, centri di ricerca, associazioni ed entità di vario tipo, anche se sprovviste di personalità giuridica, sia italiane che straniere, che contribuiscono concretamente al perseguimento dei fini Statutari e che, aderendo alla Associazione, versino una quota associativa annuale di importo almeno triplo rispetto a quella versata dai Soci Ordinari.

Art. 11)

11.1. Sono Soci Volontari le persone fisiche che si mettono a disposizione per realizzare i servizi e/o le attività associative, avvalendosi delle strutture e dell'organizzazione dell'Associazione. I Soci Volontari sono dispensati dal versamento delle quote sociali.

Art. 12)



12.1. La domanda di ammissione a Socio Benemerito-Sostenitore o a Socio Volontario deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo ed inoltrata alla Sede della Associazione, utilizzando la modulistica predisposta dalla Associazione e specificandosi la tipologia di associazione prescelta.

12.2. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di iscrizione, sia essa quale Socio Benemerito-Sostenitore o quale Socio Volontario, si riserva la facoltà di accettarla o meno, dando la relativa comunicazione scritta all'aspirante Socio Benemerito-Sostenitore o Socio Volontario entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione.

Nel caso in cui non pervenga all'aspirante Socio Benemerito-Sostenitore o Socio Volontario - entro il suddetto termine di trenta giorni - la comunicazione di ammissione, la domanda si intende respinta.

La domanda può essere ripresentata.

12.3. La quota associativa, nei casi in cui il Socio sia tenuto al pagamento deve essere versata subito dopo la comunicazione di ammissione.

Art. 13)

13.1. I Soci Ordinari e Benemeriti-Sostenitori che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo, e quindi tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

13.2. I Soci, qualunque sia la loro categoria di appartenenza, avranno diritto di usufruire dei servizi organizzati nell'ambito dell'Associazione a loro favore.

Art. 14)

14.1. La qualità di Socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, si perde per:

- ☐ decesso, o, per le Persone Giuridiche, gli Ordini Professionali, e gli Enti, in caso di loro scioglimento o liquidazione o cessazione;
- ☐ per recesso, oltre che per morosità e indegnità. La morosità viene accertata e decretata dal Consiglio Direttivo, mentre l'indegnità viene sancita dall'Assemblea dei Soci.

14.2. I versamenti non sono rivalutabili, ne ripetibili, ne trasmissibili; non si farà pertanto seguito a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento o di estinzione della Associazione, oppure di decesso, recesso o venir meno della qualifica di socio.

14.3. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminate e non può essere richiesta ne accettata per un periodo temporaneo, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 15)

15.1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento Sociale, che verrà adottato dalla Assemblea Generale dei Soci, oltre all'obbligo di osservare costantemente i principi di moralità e di etica professionale.

Titolo IV **ORGANI SOCIALI**

Art. 16)

16.1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo
- e) il Tesoriere.
- f) il Comitato Tecnico-Scientifico
- g) il Segretario Generale.

ASSEMBLEA

Art. 17)

17.1. L'Assemblea determina l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione; approva i bilanci preventivi e consuntivi; stabilisce le quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo; elegge ogni tre anni

il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo; nomina il Tesoriere; nomina il Comitato Scientifico; delibera la radiazione dei Soci per indegnità e negli altri casi previsti dallo Statuto, dal Regolamento Sociale e dalla Legge; adotta il Regolamento Sociale ed il Codice Deontologico; delibera in seduta straordinaria sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore; delibera, infine, su tutto quant'altro demandato ad essa dalla Legge e dallo Statuto.

17.2. L'Assemblea ordinaria deve essere riunita almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, approva il bilancio consuntivo o rendiconto annuale, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione dell'Organo di controllo (se nominato), nonché nei casi di sussistenza dell'obbligo di legge o di volontaria redazione, il bilancio sociale.

17.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata od inviata mediante posta elettronica o mediante fax, indirizzata ai Soci venti giorni prima della data della riunione, o su sua iniziativa o su richiesta della metà dei Membri del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

17.4. È costituita regolarmente con la presenza della metà dei Soci e delibera a maggioranza semplice in prima convocazione; in seconda convocazione si delibera con la maggioranza dei Soci intervenuti, qualunque ne sia il numero.

17.5. Le sedute dell'Assemblea si tengono sotto la presidenza del Presidente dell'Associazione; in sua assenza o legittimo impedimento, del Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina, tra i presenti, il proprio Presidente.

17.6. Spetta al Presidente nominare un Segretario che l'assista, accertare la regolarità della costituzione della Assemblea e regolare il diritto di intervento.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

17.7. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 18)

18.1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Art. 19)

19.1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore.

19.2. Essa è convocata dal Presidente o su sua iniziativa o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza del Consiglio Direttivo oppure un terzo complessivamente dei Soci.

19.3. È validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti i due terzi dei Soci; le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta.

19.4. Per quanto altro qui non specificato, si fa riferimento alle norme previste per l'Assemblea Ordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20)

20.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Membri, anche non Soci, eletti dall'Assemblea ordinaria, e resta in carica tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un Membro, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. I Membri sono rieleggibili. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina,

devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

20.2. Il Consiglio ha tutti i poteri non specificatamente riservati alla Assemblea, e quindi tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, usufruendo a tal fine dei più ampi poteri di direzione, sia ordinaria che straordinaria, propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative, verifica l'attività del Comitato Tecnico-Scientifico, delibera la costituzione di specifici comitati o gruppi di lavoro, definisce - su parere del Comitato Tecnico-Scientifico - gli standard ed i livelli qualitativi dei servizi prestati dall'Associazione, e, più in generale, adotta tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione, così come definisce modalità della gestione della Associazione, i ruoli ed i livelli di responsabilità della struttura, e nomina il Segretario Generale. Ha comunque facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione.

20.3. Il Consiglio coopta i nuovi Soci Ordinari, decide sulla ammissione dei Soci Onorari, di quelli Benemeriti-Sostenitori e dei Soci Volontari e decreta l'espulsione dei Soci per morosità, nomina i Componenti del Comitato Scientifico.

20.4. Il Consiglio adotta inoltre gli eventuali provvedimenti disciplinari, quando ciò si renda necessario. Tali provvedimenti sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione fino a sei mesi da eventuali cariche;
- c) la rimozione dalle cariche;
- d) l'espulsione per morosità.

20.5. La radiazione per indegnità viene invece disposta dall'Assemblea su proposta del Consiglio o di un Socio Ordinario o Benemerito-Sostenitore.

20.6. Cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e decide l'apertura di sedi distaccate, centri, sezioni e sedi secondarie.

20.7. Emana le norme ed i regolamenti atti a garantire il buon andamento della Associazione.

20.8. Vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento Sociale.

20.9. Presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo, il conto delle rendite e delle spese con la relativa relazione finanziaria.

20.10. Ha facoltà di stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, ed in genere svolgere tutte le attività previste all'Art. 5) del presente Statuto.

Art. 21)

21.1. Il Consiglio nomina tra i propri componenti un Presidente, al quale spetta la rappresentanza dell'Associazione, ed eventualmente un Vice Presidente.

21.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce senza alcuna formalità, su richiesta del Presidente, o di uno solo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

21.3. Ai Membri del Consiglio compete il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni del loro ufficio secondo le modalità stabilite nel Regolamento Sociale.

L'Assemblea ha facoltà di deliberare un compenso annuo a favore di uno o di tutti i Membri del Consiglio Direttivo, qualora vi siano fondi sufficienti e l'intensità degli impegni lo renda opportuno.

21.4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Associazione. Le sue dimissioni non provocano la decadenza dell'intero Consiglio.

21.5. I Membri del Consiglio non contraggono alcuna obbligazione personale circa gli obblighi assunti dalla Associazione: la loro responsabilità si limita all'esecuzione del mandato ricevuto.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 22)

22.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione; esegue le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo; e, in caso di urgenza, e sotto la propria responsabilità, ne può esercitare i poteri, salvo ratifica delle deliberazioni assunte e dei provvedimenti adottati alla immediatamente successiva riunione del Consiglio Direttivo da convocare al più presto.

22.2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23)

23.1. L'Associazione può dotarsi di un Organo di controllo anche in forma monocratica.

23.2. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma c.c.

23.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

23.4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto agli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

23.5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

23.6. La nomina dell'Organo di controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

23.7. La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

23.8. Salvo quanto previsto dal comma 23.3 del seguente articolo, l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

23.9. L'obbligo di cui al precedente comma 23.8 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE

Art. 24)

24.1. Il Tesoriere ha la responsabilità, congiuntamente al Presidente, della gestione economica e finanziaria della Associazione.

24.2. Egli provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale, in conformità alle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni degli Organi competenti. Ha, pertanto, l'obbligo di riscontrare che gli ordinativi di spesa corrispondano alle determinazioni assunte dagli Organi competenti ai sensi del presente Statuto.

24.3. Firma, congiuntamente al Presidente della Associazione, o ad altro membro del Consiglio a ciò delegato dal Presidente stesso, gli ordinativi di incasso e di pagamento.

24.4. Predispone, secondo gli schemi stabiliti dal Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivi e preventivi.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art. 25)

25.1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero illimitato di componenti, scelti secondo particolari criteri di competenza, rettitudine, diligenza e sperimentata capacità professionale, che possano dare un contributo, specialmente sotto il profilo scientifico, alla Associazione.

25.2. In particolare, il Comitato Tecnico-Scientifico avrà il compito di coordinare e seguire i lavori e le ricerche effettuate dalla Associazione e di coltivare i contatti con il Mondo Scientifico, Culturale ed Accademico.

25.3. I Componenti del Comitato, nominati dal Consiglio Direttivo, eleggono a maggioranza assoluta, anche per corrispondenza inviata al Consiglio Direttivo, un Presidente che rimarrà in carica per tre anni e che potrà essere rieletto.

25.4. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico coordina l'attività dei Componenti il Comitato ed i rapporti con gli altri Organi sociali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 26)

26.1. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il Segretario Generale, essendo a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo stesso i poteri necessari per garantire il corretto e regolare funzionamento della Associazione, e di coordinare le attività tecnico-scientifiche e culturali della Associazione.

26.2. Al Segretario Generale compete il rimborso delle spese vive autorizzate, e, qualora i mezzi e le risorse

economico-finanziarie della Associazione lo consentano, un emolumento che sarà determinato dal Consiglio Direttivo, fermo restando che il Segretario Generale non potrà mai essere considerato un dipendente della Associazione.

Titolo V **BILANCIO**

Art. 27)

27.1. L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare.

27.2. L'esercizio finanziario è chiuso al 31 dicembre di ogni anno.

27.3. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio in corso.

27.4. Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e dovrà essere corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dalla Associazione e dalla relazione dell'Organo di controllo (se nominato).

27.5. Il bilancio sarà soggetto a pubblicità e depositato ai sensi di legge.

27.6. Dal bilancio di esercizio devono desumersi i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 28)

28.1. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

28.2. Trascorso l'anno solare il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, lo presenta al Consiglio Direttivo e lo mette a disposizione dei Revisori, con tutti i documenti giustificativi, per l'effettuazione dei controlli di spettanza.

28.3. Il bilancio è poi sottoposto all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea, accompagnato dalla relazione dei Revisori.

28.4. Il Tesoriere provvede altresì alla compilazione del bilancio preventivo, a sottoporre all'esame del Consiglio e all'approvazione dell'Assemblea.

Titolo VI **Disposizioni** **generali** **CONTROVERSIE**

Art. 29)

29.1. Tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea possono essere impugnati entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione all'interessato, avanti il Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dal successivo art. 30).

Art. 30)

30.1. Qualora insorga una controversia tra uno o più Soci ed un Organo dell'Associazione, oppure tra i Soci in relazione a questioni connesse con l'Associazione, competente a decidere sarà un Collegio Arbitrale, composto da tre Membri, che saranno nominati uno per parte, ed il terzo, in funzione di Presidente, dai due Arbitri così nominati.

30.2. In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente, vi provvede, su istanza della Parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Bologna.

30.3. Sono sottoposti al giudizio del Collegio Arbitrale, che ha il potere di annullarli, su istanza della Parte interessata, anche tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio o dall'Assemblea dei Soci, ritenuti illegittimi.

30.4. Per quanto riguarda la disciplina del procedimento arbitrale così come la costituzione del Collegio Arbitrale, si fa espresso rinvio al Regolamento in vigore

al momento dell'avvio del procedimento, predisposto dall'Associazione Arbitrale Italiana.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31)

31.1. Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

31.2. Successivamente all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo dopo le operazioni di liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore caratterizzati dalle medesime finalità statutarie.

DISPOSIZIONI VARIE

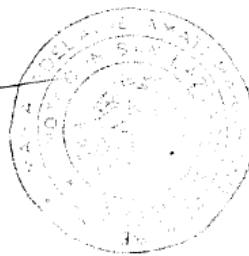
Art. 32)

32.1. L'attività e l'organizzazione sociale sono disciplinate dal Regolamento Sociale, che sarà emanato dall'Assemblea dei Soci, unitamente al Codice Deontologico.

32.2. Solo l'Associazione ed i suoi Soci hanno il diritto di utilizzare il marchio, il logotipo e gli altri segni distintivi dell'Associazione sulla propria carta intestata, sul materiale pubblicitario e promozionale, e sugli altri documenti e pubblicazioni, secondo le istruzioni previste per ciascuna categoria di soci contenute nel manuale di identificazione predisposto a questo scopo, sempre congiuntamente con la propria ragione sociale. Il diritto del Socio ad usare il marchio, il logo tipo e gli altri segni distintivi dell'Associazione, verrà automaticamente meno al momento della cessazione della appartenenza alla Associazione.

32.4. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal Presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile Italiano e nelle altre Leggi in materia di Associazioni senza finalità di lucro, e, in particolare, di ONLUS fino a quando l'associazione verrà iscritta nel R.U.N.E.T.S., e poi da tale data in avanti, di quella propria di E.T.S.

[Handwritten signatures]



[illegible]